

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 24 del 11/04/2006**

Deliberazione n. 24 del 11/04/2006 legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.4

L'art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. identifica con tassativa puntualità i documenti che devono comporre il progetto esecutivo e, tra essi, con pari rilevanza rispetto agli altri, sono annoverate le relazioni specialistiche, tra le quali è compresa la relazione geologica. Questa assurge quindi a componente indefettibile del progetto esecutivo, non può pertanto essere omessa e neppure surrogata da elementi più riassuntivi, (come si assume nel caso in esame), i quali non possono sostituire la predetta relazione geologica, che, tra l'altro, richiede un più rilevante impegno professionale ed un correlativo maggiore costo. Da rilevare, altresì, che se può ammettersi che altre relazioni (quali, ad esempio, la relazione idraulica) sono non necessarie, in quanto non pertinenti, quando i lavori di cui si tratta non implicano valutazioni su corsi d'acqua, al contrario, la relazione sismica può sul piano pratico ritenersi necessaria se vi sono disposizioni che la prevedono in relazione alla tipologia di interventi e alla natura del territorio ove è ubicato il sito in cui si svolgono i lavori. E' da sottolineare, con riferimento ai prefabbricati, che l'art. 36 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m. prescrive, con riguardo alle modalità della relazione generale del progetto esecutivo, che "nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare." Quindi i contenuti della relazione generale non possono essere ignorati dall'offerente per essere puntualmente precisati dal Regolamento e ribaditi anche da questa Autorità.